



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 1° dicembre 2015
(OR. en)

13890/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0232 (NLE)**

**VISA 355
COAFR 327**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea con riguardo all'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo

DECISIONE (UE) 2015/... DEL CONSIGLIO

del

**che stabilisce la posizione
che deve essere adottata a nome dell'Unione europea
in sede di comitato misto istituito dall'accordo
tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde
relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni
di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde
e dell'Unione europea con riguardo all'adozione
degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea¹ ("accordo") è entrato in vigore il 1° dicembre 2014.
- (2) L'articolo 10 dell'accordo dispone che un comitato misto debba essere istituito dalle parti. Dispone inoltre che compito del comitato misto è, in particolare, quello di controllare l'applicazione dell'accordo.
- (3) Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio² ha istituito le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel territorio degli Stati membri.
- (4) Per garantire che i consolati della Repubblica del Capo Verde e degli Stati membri attuino l'accordo in modo del tutto armonizzato e per chiarire la relazione fra le disposizioni dell'accordo e le disposizioni della legislazione delle parti dell'accordo che continuano ad applicarsi alle questioni in materia di visti non contemplate dall'accordo sono necessari orientamenti comuni.

¹ GU L 282 del 24.10.2013, pag. 3.

² Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

- (5) È pertanto opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di comitato misto, con riguardo all'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo.
- (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea, con riguardo all'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo, è basata sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente

PROGETTO DI

**DECISIONE N. 1/2015 DEL COMITATO MISTO
ISTITUITO AI SENSI DELL'ACCORDO
TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE
RELATIVO ALLA FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI
PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA A CITTADINI
DELLA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE
E DELL'UNIONE EUROPEA**

del ...

**sull'adozione degli orientamenti comuni
per l'attuazione dell'accordo**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea¹ ("accordo"), in particolare l'articolo 10,

considerando che l'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU UE L 282 del 24.10.2013, pag. 3.

Articolo 1

Gli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea sono fissati come figuranti nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per l'Unione europea

Per la Repubblica del Capo Verde

ALLEGATO

ORIENTAMENTI COMUNI PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE RELATIVO ALLA FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA A CITTADINI DELLA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE E DELL'UNIONE EUROPEA

Scopo dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea ("accordo"), entrato in vigore il 1° dicembre 2014, è agevolare, su base di reciprocità, le procedure di rilascio dei visti a cittadini di Capo Verde ("Capo Verde") e dell'Unione europea ("Unione") per soggiorni la cui durata prevista non supera 90 giorni per periodi di 180 giorni.

L'accordo istituisce, su base di reciprocità, diritti e obblighi giuridicamente vincolanti allo scopo di semplificare le procedure di rilascio dei visti a cittadini di Capo Verde e dell'Unione.

I presenti orientamenti, adottati dal comitato misto istituito dall'articolo 10 dell'accordo ("comitato misto"), sono volti a garantire l'attuazione corretta e armonizzata dell'accordo da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari di Capo Verde e degli Stati membri. I presenti orientamenti non sono parte dell'accordo e non sono pertanto giuridicamente vincolanti. Tuttavia, è fortemente raccomandato che il personale diplomatico e consolare vi si attenga in modo coerente quando applica le disposizioni dell'accordo.

I presenti orientamenti sono concepiti come un documento che dovrebbe essere aggiornato, se necessario, alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione dell'accordo.

I. ASPETTI GENERALI

1.1. Scopo e ambito di applicazione

L'articolo 1 dell'accordo recita:

“Il presente accordo mira ad agevolare, su base di reciprocità, il rilascio dei visti a cittadini di Capo Verde e dell'Unione per soggiorni la cui durata prevista non supera 90 giorni per periodi di 180 giorni.”.

L'accordo si applica a tutti i cittadini di Capo Verde e dell'Unione che presentano domanda di visto per soggiorni di breve durata, indipendentemente dal paese in cui risiedono.

L'accordo non si applica agli apolidi titolari di permesso di soggiorno rilasciato dal Capo Verde o dagli Stati membri. A tale categoria di persone si applicano le norme dell'*acquis* dell'Unione in materia di visti.

1.2. Campo di applicazione dell'accordo

L'articolo 2 dell'accordo recita:

“1. Le disposizioni volte a facilitare il rilascio del visto contenute nel presente accordo si applicano ai cittadini di Capo Verde e dell'Unione solo qualora essi non siano esenti dall'obbligo del visto in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dell'Unione, dei suoi Stati membri o di Capo Verde, o contenute nel presente accordo o in altri accordi internazionali.

2. Il diritto nazionale di Capo Verde o degli Stati membri, o il diritto dell'Unione, si applica alle questioni non contemplate dalle disposizioni del presente accordo, quali il rifiuto del visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell'ingresso e i provvedimenti di allontanamento.”.

Fatto salvo l'articolo 8 dell'accordo, l'accordo non pregiudica le norme dell'Unione e nazionali esistenti in materia di obbligo del visto e di esenzioni dal visto. Ad esempio, l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio¹ consente agli Stati membri di esentare dall'obbligo del visto, tra le altre categorie di persone, i membri degli equipaggi civili di aerei e navi.

Tutte le questioni non contemplate dall'accordo, quali la determinazione dello Stato Schengen competente per il trattamento della domanda di visto, i motivi di rifiuto del visto e il diritto di ricorso avverso una decisione negativa, sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio² ("codice dei visti"). Inoltre, le questioni non contemplate dall'accordo, quali il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova dei documenti giustificativi della finalità del viaggio e della sufficienza dei mezzi di sussistenza, i tempi di trattamento delle domande di visto, il rifiuto dell'ingresso nel territorio degli Stati membri e i provvedimenti di allontanamento, continuano ad essere disciplinate dalle norme Schengen e dal diritto nazionale.

¹ Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU UE L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

² Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU UE L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

Anche quando ricorrono le condizioni previste dall'accordo, il rilascio del visto può sempre essere rifiutato se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ("codice frontiere Schengen"), vale a dire se la persona non è in possesso di un documento di viaggio valido, se è segnalata nel sistema d'informazione Schengen, se è considerata una minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza interna.

Continuano ad applicarsi le altre possibilità di flessibilità nel rilascio dei visti consentite dal codice dei visti. Ad esempio, se ricorrono le condizioni previste dal codice dei visti (articolo 24), i visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità fino a cinque anni possono essere rilasciati anche a categorie di persone diverse da quelle menzionate all'articolo 4 dell'accordo. Parimenti, continueranno ad applicarsi le disposizioni contenute nel codice dei visti riguardanti l'esenzione dal pagamento dei diritti di visto o la loro riduzione (articolo 16, paragrafi 5 e 6 del codice dei visti). Il diritto nazionale di Capo Verde continua ad applicarsi a tutte le questioni connesse al rilascio di visti capoverdiani ai cittadini dell'Unione non contemplate dall'accordo, quali quelle menzionate nei tre precedenti capoversi.

1.3. Tipi di visto rientranti nel campo di applicazione dell'accordo

L'articolo 3, lettera d), dell'accordo definisce il "visto" come "l'autorizzazione rilasciata o la decisione adottata da uno Stato membro o da Capo Verde, che è necessaria per l'ingresso, a fini di transito o di soggiorno la cui durata prevista non sia superiore a 90 giorni, nel territorio di tale Stato membro o di più Stati membri o nel territorio di Capo Verde;".

¹ Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU UE L 105 del 13.4.2006, pag. 1).

Le facilitazioni previste dall'accordo si applicano sia ai visti uniformi validi per l'intero territorio degli Stati membri sia ai visti con validità territoriale limitata. Si applicano inoltre ai visti per soggiorni di breve durata e ai visti di transito rilasciati da Capo Verde ai cittadini dell'Unione.

1.4. Calcolo della durata del soggiorno autorizzato da un visto

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen, il concetto di "soggiorno di breve durata" è il seguente: "90 giorni su un periodo di 180 giorni, il che comporta di prendere in considerazione il periodo di 180 giorni che precede ogni giorno di soggiorno".

Il giorno dell'ingresso sarà calcolato come il primo giorno di soggiorno nel territorio degli Stati membri e il giorno dell'uscita sarà calcolato come l'ultimo giorno di soggiorno nel territorio degli Stati membri. Tale concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento "mobile" di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni, per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua a essere rispettato. Ciò significa che un'assenza dal territorio degli Stati membri per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.

Il calcolatore per soggiorni di breve durata, utilizzabile per calcolare il periodo di soggiorno autorizzato in base alle nuove norme, è reperibile on line al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/index_en.htm.

Esempio di calcolo del soggiorno in base alla nuova definizione:

Una persona in possesso di un visto per ingressi multipli con validità di un anno (18.4.2014-18.4.2015) entra per la prima volta il 19.4.2014 e soggiorna tre giorni. Entra nuovamente il 18.6.2014 e soggiorna 86 giorni. In tal caso, la situazione in determinate date potrebbe essere la seguente:

- l'1.9.2014: negli ultimi 180 giorni (16.3.2014-11.9.2014) la persona ha soggiornato per 3 giorni (19.4.2014-21.4.2014) più 86 giorni (18.6.2014-11.9.2014) = 89 giorni = nessun prolungamento indebito del soggiorno. La persona può ancora soggiornare 1 giorno.
- il 16.10.2014: la persona potrebbe rientrare per un periodo di tre giorni supplementari (in data 16.10.2014 il soggiorno effettuato il giorno 19.4.2014 diventa irrilevante ai fini del calcolo, trovandosi al di fuori del periodo di 180 giorni; in data 17.10.2014 il soggiorno effettuato il giorno 20.4.2014 diventa irrilevante ai fini del calcolo, trovandosi al di fuori del periodo di 180 giorni; e così di seguito).
- il 15.12.2014: la persona potrebbe rientrare per un periodo di 86 giorni (in data 15.12.2014, il soggiorno effettuato il giorno 18.6.2014 diventa irrilevante ai fini del calcolo, trovandosi al di fuori del periodo di 180 giorni; in data 16.12.2014 il soggiorno effettuato il giorno 19.6.2014 diventa irrilevante, e così di seguito).

1.5. Situazione relativa agli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'*acquis* di Schengen, agli Stati membri che non partecipano alla politica comune dell'UE in materia di visti e ai paesi associati.

Gli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica ceca e Ungheria), nel 2007 (Bulgaria e Romania) e nel 2013 (Croazia) sono vincolati dall'accordo dalla data della sua entrata in vigore.

Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania non applicano ancora integralmente l'*acquis* di Schengen e continueranno a rilasciare visti nazionali con una validità limitata al loro territorio nazionale. Quando questi Stati membri applicheranno integralmente l'*acquis* di Schengen, applicheranno l'accordo.

Il diritto nazionale continua ad applicarsi a tutte le questioni non contemplate dall'accordo fino alla data della piena applicazione dell'*acquis* di Schengen da parte di tali Stati membri. Da tale data, le questioni non contemplate dall'accordo continueranno ad essere disciplinate dalle norme Schengen e/o dal diritto nazionale.

Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania sono autorizzati a riconoscere i permessi di soggiorno, i visti di tipo D e i visti per soggiorni di breve durata rilasciati dagli Stati membri Schengen e dai paesi associati per soggiorni di breve durata sul loro territorio.

Conformemente all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen¹, tutti gli Stati Schengen devono riconoscere i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno rilasciati dagli altri Stati Schengen come validi per soggiorni di breve durata sui rispettivi territori. Gli Stati membri Schengen accettano i permessi di soggiorno, i visti di tipo D e i visti per soggiorni di breve durata dei paesi associati Schengen ai fini dell'ingresso e di soggiorni di breve durata, e viceversa.

L'accordo non si applica alla Danimarca, all'Irlanda e al Regno Unito, ma include dichiarazioni comuni sull'auspicabilità della conclusione di accordi bilaterali sulla facilitazione del rilascio dei visti tra Capo Verde e tali Stati membri.

¹ GU CE L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

Pur essendo paesi associati a Schengen, l'Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein e la Svizzera non sono vincolati dall'accordo. Quest'ultimo tuttavia contiene una dichiarazione comune sull'auspicabilità di concludere quanto prima accordi bilaterali sulla facilitazione del rilascio dei visti tra Capo Verde e tali paesi Schengen.

1.6. L'accordo e altri accordi bilaterali

L'articolo 11 dell'accordo recita:

“A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo prevale sulle disposizioni di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale conclusi tra gli Stati membri e Capo Verde, nella misura in cui tali disposizioni abbiano ad oggetto questioni disciplinate dal presente accordo.”.

Dalla data di entrata in vigore dell'accordo, le disposizioni degli accordi bilaterali in vigore tra gli Stati membri e Capo Verde sulle questioni contemplate dall'accordo cessano di applicarsi. Conformemente al diritto dell'Unione, gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie per eliminare le incompatibilità fra i loro accordi bilaterali e l'accordo.

Se uno Stato membro ha concluso un accordo o un'intesa bilaterale con Capo Verde su questioni non contemplate dall'accordo, tale esenzione continua ad applicarsi dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

II. DISPOSIZIONI SPECIFICHE

2.1. Norme applicabili a tutti i richiedenti il visto

Si ricorda che le facilitazioni sotto indicate, riguardanti la partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti e i casi eccezionali di proroga del visto, si applicano a tutti i titolari di visto di Capo Verde e degli Stati membri.

2.1.1. Casi eccezionali di proroga del visto

L'articolo 7 dell'accordo recita:

“Se, per motivi di forza maggiore, i cittadini di Capo Verde e dell'Unione non possono lasciare il territorio, rispettivamente, degli Stati membri o di Capo Verde alla data indicata sul loro visto, il visto è prorogato gratuitamente in conformità della legislazione dello Stato visitato per la durata necessaria al loro rientro nello Stato di residenza.”.

Per quanto riguarda la possibilità di prorogare la validità del visto in casi di forza maggiore (ad esempio, ricovero in ospedale per incidente) se il titolare del visto non può lasciare il territorio dello Stato membro entro la data indicata sul visto adesivo, si applicherà l'articolo 33, paragrafo 1, del codice dei visti nella misura in cui è compatibile con l'accordo (ad esempio, il visto prorogato rimarrà un visto uniforme che dà accesso al territorio di tutti gli Stati membri Schengen per i quali tale visto era valido al momento del rilascio). In conformità dell'accordo, comunque, nei casi di forza maggiore la proroga del visto è gratuita.

2.2. Norme applicabili a determinate categorie di richiedenti il visto

2.2.1. Rilascio di visti per ingressi multipli

Qualora il richiedente abbia necessità di recarsi frequentemente o regolarmente nel territorio di Capo Verde o nel territorio degli Stati membri, possono essere rilasciati visti per soggiorni di breve durata per più visite, purché la durata totale di tali visite non superi i 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

L'articolo 4, paragrafo 1 dell'accordo recita:

“1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri e di Capo Verde rilasciano visti per ingressi multipli, validi cinque anni, alle seguenti categorie di cittadini:

- a) membri dei governi e dei parlamenti nazionali e regionali e membri delle corti costituzionali, di ultima istanza e della corti dei conti, salvo che tali persone siano esenti dall'obbligo in virtù del presente accordo, nell'esercizio delle loro funzioni;
- b) membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato a Capo Verde, agli Stati membri o all'Unione, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, nonché a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri o di Capo Verde su iniziativa di organizzazioni intergovernative;

- c) imprenditori e rappresentanti d'impresa che si recano periodicamente negli Stati membri o a Capo Verde;
- d) i coniugi, i figli (anche adottivi) che non hanno ancora raggiunto l'età di ventuno anni o a carico e i genitori che fanno visita rispettivamente a:
 - cittadini di Capo Verde che soggiornano legalmente nel territorio di uno Stato membro o a cittadini dell'Unione che soggiornano legalmente a Capo Verde, o
 - cittadini dell'Unione che risiedono nello Stato di cui hanno la cittadinanza, o a cittadini di Capo Verde che risiedono a Capo Verde.

Tuttavia, se la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo, in particolare quando

- per le persone di cui alla lettera a), la durata dell'incarico,
- per le persone di cui alla lettera b), la durata della qualità di membro permanente di una delegazione ufficiale,

- per le persone di cui alla lettera c), la durata della qualifica di imprenditore o imprenditrice o di rappresentante di impresa, o
- per le persone di cui alla lettera d), la durata dell'autorizzazione di soggiorno rilasciata ai cittadini di Capo Verde che soggiornano nel territorio di uno Stato membro e ai cittadini dell'Unione che soggiornano a Capo Verde,

è inferiore a cinque anni.”.

Per tali categorie di persone, tenuto conto del loro status professionale o del loro legame familiare con un cittadino di Capo Verde o dell'Unione regolarmente soggiornante nel territorio di Capo Verde o dello Stato membro, e per i familiari di un cittadino dell'Unione che risiede nello Stato membro di cui ha la cittadinanza, o di un cittadino di Capo Verde residente a Capo Verde, è giustificato rilasciare visti per ingressi multipli validi cinque anni o limitati alla durata dell'incarico o dell'autorizzazione di soggiorno, se inferiore a cinque anni.

Le persone rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), devono comprovare il loro status professionale e la durata del loro mandato.

La presente disposizione non si applica alle persone rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), esenti dall'obbligo di visto in forza dell'accordo, vale a dire titolari di passaporti diplomatici o di servizio.

Le persone rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), devono comprovare il loro status permanente di membro della delegazione e la necessità di partecipare regolarmente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio.

Le persone rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), devono comprovare il loro status professionale e la durata delle loro attività.

Le persone rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), devono comprovare la regolarità del soggiorno della persona che le invita.

Se la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo.

Articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo recita:

“2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri e di Capo Verde rilasciano visti per ingressi multipli di validità annuale alle seguenti categorie di persone, a condizione che, nell'anno precedente alla domanda, queste abbiano ottenuto almeno un visto e l'abbiano usato nel rispetto della legislazione che disciplina l'ingresso e il soggiorno nel territorio nello Stato:

- a) rappresentanti di organizzazioni della società civile che si recano periodicamente negli Stati membri o a Capo Verde per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;

- b) liberi professionisti che si recano periodicamente negli Stati membri o a Capo Verde per partecipare a esposizioni e fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi analoghi;
- c) partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, che si recano periodicamente negli Stati membri o a Capo Verde;
- d) partecipanti a manifestazioni sportive internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale;
- e) giornalisti e le persone accreditate che li accompagnano a titolo professionale;
- f) studenti di scuole inferiori e superiori (compresi universitari e post-universitari) e i docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, anche nell'ambito di programmi di scambio o di altre attività parascolastiche;
- g) rappresentanti delle comunità religiose riconosciute a Capo Verde o negli Stati membri, che si recano periodicamente, rispettivamente, negli Stati membri o a Capo Verde;
- h) persone che effettuano visite periodiche per motivi di salute;

- i) partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate e da autorità municipali;
- j) membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato al Capo Verde, agli Stati membri o all'Unione, partecipano periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, nonché a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri o di Capo Verde su iniziativa di organizzazioni intergovernative.

Tuttavia, se la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per ingressi multipli sarà limitata a tale periodo.”.

In linea di principio, i visti per ingressi multipli validi un anno saranno rilasciati alle sopra indicate categorie di richiedenti il visto se nell'anno precedente (12 mesi) il richiedente il visto ha ottenuto almeno un visto e l'ha usato conformemente alla normativa sull'ingresso e il soggiorno vigente nello Stato o negli Stati visitati (ad esempio non è rimasto nel territorio degli Stati membri più a lungo di quanto consentito) e se vi sono ragioni per chiedere un visto per ingressi multipli.

Nei casi in cui non sia giustificato rilasciare un visto valido un anno (ad esempio se la durata del programma di scambio è inferiore a un anno o se la persona non ha necessità di viaggiare per un anno intero), la validità del visto sarà inferiore a un anno, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni di rilascio.

Articolo 4, paragrafi 3 e 4 dell'accordo recitano:

“3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri e di Capo Verde rilasciano visti per ingressi multipli, con validità minima di due anni e massima di cinque, alle categorie di cittadini di cui al paragrafo 2, a condizione che, nel corso dei due anni precedenti alla domanda, queste abbiano utilizzato il visto per ingressi multipli della durata di un anno nel rispetto della legislazione che disciplina l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato visitato.

Tuttavia, se la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo.

4. La durata totale del soggiorno nel territorio degli Stati membri o di Capo Verde delle persone di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni.”.

Alle categorie di richiedenti il visto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, saranno rilasciati visti per ingressi multipli validi da due a cinque anni a condizione che nei due anni (24 mesi) precedenti gli interessati abbiano utilizzato un visto per ingressi multipli valido per almeno un anno conformemente alla normativa sull'ingresso e il soggiorno vigente nello Stato o negli Stati visitati, e che i motivi della richiesta del visto per ingressi multipli siano ancora validi. Va osservato che un visto per ingressi multipli valido da due a cinque anni sarà rilasciato solo se nei due anni precedenti il richiedente ha ottenuto due visti validi per almeno un anno, e se ha usati visti conformemente alla normativa sull'ingresso e il soggiorno vigente nello Stato o negli Stati visitati. Il periodo di validità di tali visti, vale a dire da due a cinque anni, sarà deciso dalle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri in base alla valutazione di ciascuna domanda.

Se il richiedente non ha utilizzato un visto precedente non vi è obbligo di rilasciare un visto per ingressi multipli.

2.2.2. Diritti per il trattamento delle domande di visto

L'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo recita:

“1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, gli Stati membri o Capo Verde non percepiscono diritti di visto dalle seguenti categorie di persone:

- a) membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato a Capo Verde, agli Stati membri o all'Unione, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ufficiali, o a eventi organizzati da organizzazioni intergovernative nel territorio di uno Stato membro o di Capo Verde;

- b) minori di età inferiore a dodici anni;*
- c) studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e docenti accompagnatori in visita di studio o di formazione;
- d) ricercatori che si spostano a fini di ricerca scientifica;
- e) giovani di età non superiore a venticinque anni che partecipano a seminari, conferenze e manifestazioni sportive, culturali o educative organizzate da associazioni senza scopo di lucro.”.

Le categorie di persone sopra menzionate sono del tutto esenti dal pagamento dei diritti.

L'articolo 16, paragrafo 6 e l'articolo 16, paragrafo 7, primo comma, del codice dei visti recitano:

"6. “In singoli casi è possibile derogare alla riscossione o ridurre l'importo dei diritti per i visti, quando ciò serve a promuovere gli interessi culturali o sportivi, nonché gli interessi in materia di politica estera, di politica dello sviluppo e di altri settori essenziali d'interesse pubblico o per motivi umanitari.

* N.B. Per poter beneficiare dell'esenzione dal visto per questa categoria, i richiedenti devono presentare documenti che dimostrino l'età.

- 7) “I diritti per i visti sono riscossi in euro, nella valuta nazionale del paese terzo o nella valuta solitamente utilizzata nel paese terzo ove è presentata la domanda e non sono rimborsabili, tranne nei casi di cui all’articolo 18, paragrafo 2, e all’articolo 19, paragrafo 3” (ad esempio, casi di domanda irricevibile o casi in cui il consolato non è competente).

I richiedenti il visto di Capo Verde, in linea con l’articolo 16, paragrafo 8, del codice dei visti, e i cittadini dell’Unione europea, in linea con il decreto-legge 27/2007, ottengono una ricevuta per tale pagamento.

L’articolo 5, paragrafo 2, dell’accordo recita:

- “2. Quando gli Stati membri o Capo Verde cooperano con un fornitore esterno di servizi possono essere riscossi oneri a fronte del servizio prestato. Detti oneri per la prestazione del servizio sono proporzionali alle spese sostenute dal fornitore esterno di servizi per assolvere al suo compito e non possono essere superiori a 30 EUR. Capo Verde, lo Stato membro o gli Stati membri interessati devono mantenere la possibilità per tutti i richiedenti di presentare la domanda direttamente presso i rispettivi consolati.”.

Le categorie di persone esenti dal pagamento dei diritti di visto sono soggette al pagamento di oneri per la prestazione del servizio nel caso in cui uno Stato membro cooperi con un fornitore esterno di servizi.

Attualmente nessuno Stato membro ha concluso accordi di esternalizzazione con fornitori esterni di servizi di Capo Verde.

2.2.3. Titolari di passaporti diplomatici e di servizio

L'articolo 8 dell'accordo recita:

- “1. I cittadini di Capo Verde o degli Stati membri titolari di un passaporto diplomatico o di un passaporto di servizio valido possono entrare nel territorio degli Stati membri o di Capo Verde, uscire da detto territorio e transitarvi senza visto.
2. I cittadini di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono soggiornare nel territorio degli Stati membri o di Capo Verde per un massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni.”.

Le procedure per l'assegnazione dei diplomatici negli Stati membri non sono disciplinate dall'accordo. Si applica l'abituale procedura di accreditamento.

In una dichiarazione comune allegata all'accordo le parti hanno convenuto che ciascuna di esse può invocare la sospensione parziale dell'accordo e in particolare dell'articolo 8, in caso di abuso dell'altra parte nell'applicazione dell'articolo 8 o se l'applicazione di tale disposizione costituisca una minaccia per la sicurezza pubblica. La sospensione parziale dell'accordo deve essere effettuata secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 5.

In caso di sospensione dell'articolo 8, entrambe le parti avviano consultazioni in seno al comitato misto al fine di risolvere i problemi che hanno occasionato la sospensione.

In via prioritaria entrambe le parti dichiarano di impegnarsi a garantire un elevato livello di sicurezza dei passaporti diplomatici e di servizio, inserendovi in particolare gli identificatori biometrici. Per quanto riguarda l'Unione, tale sicurezza è garantita in conformità delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio¹.

III. Cooperazione in materia di sicurezza dei documenti

In una dichiarazione comune allegata all'accordo le parti hanno convenuto che il comitato misto valuti in che misura il livello di sicurezza dei rispettivi documenti di viaggio incida sul funzionamento dell'accordo. A tal fine, le parti si sono impegnate a scambiarsi regolarmente informazioni sulle misure adottate per evitare la moltiplicazione dei documenti di viaggio e per potenziarne la sicurezza sotto l'aspetto tecnico e sulle misure relative al processo di personalizzazione del rilascio di tali documenti.

¹ Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU UE L 385 del 29.12.2004, pag. 1).

IV. STATISTICHE

Per consentire al comitato misto di controllare efficacemente l'accordo, ogni sei mesi le rappresentanze diplomatiche e consolari di Capo Verde e degli Stati membri devono presentare alla commissione statistiche riguardanti in particolare, se possibile, e con una ripartizione dei dati per mesi:

- il numero di visti per ingressi multipli rilasciati;
 - il periodo di validità dei visti per ingressi multipli rilasciati;
 - il numero di visti rilasciati gratuitamente alle diverse categorie di persone contemplate dall'accordo.
-